

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1957

(10^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1463, 1464, 1472, 1473, 1475
ANGELINI	1474
BITOSSÌ	1471, 1474, 1475
DE BOSIO	1468, 1470, 1475
FIORE	1465, 1473, 1475
GRAVA	1470
PETTI	1470
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1474
SPALLICCI	1467
VARALDO	1467
ZANE, relatore	1464, 1465, 1472, 1473

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (2127) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1459, 1460
ANGELINI	1460
CLEMENTE, relatore	1460

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1462
CLEMENTE, relatore	1462

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Buglione, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Ragno, Saggio, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (2127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CLEMENTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, con accordo stipulato in data 14 gennaio 1957 fra le rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori fu convenuto di modificare, nel settore della tabacchicoltura, la misura degli assegni familiari in ragione di lire 7 di aumento giornaliero per ciascun figlio a carico e convivente, ed in ragione di lire 8 per il coniuge a carico e convivente.

Col disegno di legge in esame, di cui per altro il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha già autorizzato l'anticipata applicazione, si sottopone alla vostra approvazione appunto l'aumento degli assegni familiari nel settore della tabacchicoltura, nella misura indicata sopra e con decorrenza dal 1° ottobre 1956, a modifica della tabella H di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, e che ho richiamata in breve, prevede l'onere derivante da tali aumenti in lire 878.000.000, suddivisi nelle due voci componenti di spesa annua per assegni e di spesa annua per spese di gestione, e propone di fronteggiare il maggior onere con un aumento del contributo a carico dei datori di lavoro di lire 1,50 per cento, passando da lire 20,45 per cento a lire 21,95 per cento della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, nel limite del vigente massimale di lire 750 giornaliero.

Non sfuggirà a voi tutti come sia necessario approvare il disegno di legge in esame, che sanziona una soluzione di equilibrio nel particolare settore, soluzione già concordata e ritenuta giusta dalle stesse categorie interessate.

Per tali motivi di giustizia sociale, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ANGELINI. Mi dichiaro io pure favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli e dell'allegata tabella, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

TABELLA H.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER LA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 1.002	L. 696	L. 330

B) *Contributo.*

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 21,95 per cento sulla retribuzione lorda.

Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo.*

Limite minimo L. 400 giornaliero

Limite massimo » 750 giornaliero

(È approvata).

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)102^a SEDUTA (14 novembre 1957)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura** » (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CLEMENTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, pur nella schematicità dei dati esposti, lascia ampiamente intravedere le finalità sociali del provvedimento che stiamo per votare.

Già le categorie interessate, attraverso le proprie organizzazioni sindacali, hanno stipulato accordi per l'elevazione degli assegni nel settore dell'agricoltura, nella misura indicata dal disegno di legge.

La preoccupazione del Governo, di non aggravare la già tanto difficile situazione della economia agricola, è ampiamente dimostrata dall'impegno di intervenire assumendo a carico dello Stato una parte degli oneri conseguenti all'aumento degli assegni familiari, contribuendo annualmente con 6 miliardi di lire su un totale previsto di lire 9.528.980.000, cioè quasi nella misura dei due terzi.

Per tali motivi, considerate le finalità sociali del provvedimento, preso atto dello sforzo del Governo per non turbare l'equilibrio economico dell'agricoltura, si esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge che è al nostro esame.

PRESIDENTE. Osservo che questo disegno di legge era stato a noi assegnato, previo parere della 5^a e della 8^a Commissione. La 5^a Commissione ha espresso il suo parere di-

cendo che non ha nulla da osservare dal lato finanziario. Poichè l'8^a Commissione non ci ha fatto pervenire alcun parere nel termine prescritto, possiamo senz'altro procedere nell'approvazione del disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura, previsti dalla tabella B) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 21 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede:

a) con l'aumento, a decorrere dal 1° ottobre 1956, del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente articolo 1, in ragione di lire 12,50 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di una aliquota pari al 5,25 per cento della retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia;

b) con il contributo dello Stato a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, nella misura di lire sei miliardi all'anno, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 3.

Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'articolo 1 sono corrisposti, per l'anno 1956, per un numero di giornate corrispondente a un quarto di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

Il maggior contributo dovuto dai datori di lavoro per l'anno 1956 a norma dell'articolo 2, lettera a), è recuperato mediante l'applicazione di una addizionale al contributo dovuto per gli assegni familiari negli anni 1957 e successivi, da stabilirsi in sede di determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per gli stessi anni ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307.

Con la stessa procedura di cui al precedente comma sarà provveduto alla maggiorazione del contributo previsto dall'articolo 2, lettera a), relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia qualora il contributo medesimo, unito al concorso annuo dello Stato di cui alla lettera b) dello stesso articolo 2, si dimostri insufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli aumenti degli assegni familiari stabiliti con la presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 4.500.000.000, derivante nell'esercizio 1956-57 dall'attuazione della presente legge, si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

All'altro di lire 6.000.000.000 relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dal Particolato 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

Ricordo che nell'ultima seduta la Commissione ha esaminato ed approvato il primo comma dell'articolo 6.

Il secondo comma dello stesso articolo, nel testo governativo, è così formulato:

« Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio nazionale;
- il Comitato esecutivo;
- il Consiglio provinciale;
- il Collegio dei sindaci ».

A questo comma è stato presentato un emendamento dal senatore Zane, relatore, tendente a sostituirne la dizione con la seguente:

« Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Consiglio provinciale ».

Prego ora il senatore Zane di voler illustrare il suo emendamento.

ZANE, *relatore*. L'unica modificazione che propongo è rappresentata dalla sostituzione del Comitato esecutivo col Comitato centrale, e discende logicamente dalla formulazione degli emendamenti successivi.

Sarebbe forse opportuno che illustrassi ora, sommariamente, anche gli emendamenti che ho proposti per gli articoli 7, 8 e 9, in quanto sono concatenati. Potrei dire che i miei emendamenti tendono soprattutto a rafforzare la rappresentanza della categoria negli organi sia centrali che periferici. Infatti nel Comitato centrale, nel Consiglio nazionale e nei Consigli provinciali la maggioranza è assicurata ai mutilati ed invalidi del lavoro, nominati dalla base.

Non ho ritenuto invece di accedere alle richieste delle sinistre, che vorrebbero addirittura l'eliminazione dei rappresentanti dello Stato dal Consiglio nazionale e dagli organi periferici.

Sarebbe questo, a mio avviso, un male inteso concetto di democrazia, in un organismo che gode — ai sensi del provvedimento in esame — dei vantaggi spettanti ad un Ente pubblico.

E basterebbe, a questo proposito, ricordare l'articolo 17 del disegno di legge, che prevede l'estensione all'Associazione delle esenzioni fiscali accordate alle Amministrazioni statali; basterebbe ricordare, ripeto, l'articolo 17, per stabilire come non sia possibile riconoscere all'Associazione tutti i vantaggi che sono assicurati alle libere organizzazioni e sottrarla agli obblighi che derivano ad un Ente al quale si attribuisce la personalità giuridica pubblica.

Il fatto che sia attribuita al Collegio dei sindaci (vedi articolo 8) la funzione del controllo, non è un argomento valido per escludere i rappresentanti dello Stato dagli altri organi dell'Associazione, giacchè i sindaci, è bene ricordarlo, hanno le normali attribuzioni previste dal Codice civile, e noi sappiamo che i sindaci arrivano sempre in ritardo quando debbono fare osservazioni e rilievi. A mio avviso è bene prevenire anzichè reprimere.

Di qui l'opportunità che siano presenti i rappresentanti delle Amministrazioni statali, anche perchè lo Stato interviene, o direttamente

o indirettamente, a finanziare l'Associazione.

Ma a mio avviso vi è un'altra ragione determinante per l'inclusione dei rappresentanti dello Stato, e l'ho già richiamata nella mia relazione; la presenza di elementi tecnici, dico tecnici, dell'Amministrazione dello Stato negli organi dell'Associazione assicura il normale svolgimento dell'attività di questa: tale presenza, perciò, aiuta, anzichè frenare l'attività dell'Associazione.

Dovrei qui sommariamente rilevare le profonde innovazioni apportate con i miei emendamenti agli articoli 7 e 9 in confronto al testo governativo.

Basterebbe ricordare che il Consiglio nazionale, nel testo governativo, risulta composto — oltre che dal Presidente — da cinque mutilati ed invalidi del lavoro eletti dai membri elettivi dei Comitati provinciali e da cinque rappresentanti ministeriali; sono dieci in tutto ed undici con il Presidente.

Ora, questo Consiglio nazionale, secondo i miei emendamenti, verrebbe addirittura portato a circa un centinaio di membri, perchè oltre ai rappresentanti di organi statali, che restano cinque come è previsto nel testo ministeriale, vengono altresì a far parte del Consiglio nazionale i Presidenti dei Comitati provinciali eletti dalla base.

Se si pensa che i Presidenti dei Consigli provinciali sono elettivi, anzichè nominati, come prevede il testo governativo, con decreto del Ministro del lavoro, non vi è chi non ravvisi anche la semplificazione che viene introdotta col mio emendamento al testo governativo, dato che altrimenti bisognerebbe predisporre quasi un centinaio di decreti ministeriali, cioè tanti quante sono le Province in Italia. Non vi è chi non veda, ripeto, come la innovazione da me apportata, oltre che essere rispettosa del metodo democratico, introduca anche un motivo di grande semplificazione nella procedura.

Ora, sarebbe anche bene che io ricordassi, a proposito del Congresso, che è uno degli argomenti sui quali insistete ...

PRESIDENTE. Se permette, senatore Zane, vorrei informare lei ed i colleghi che nel frattempo è stato presentato dal senatore Fiore un emendamento tendente ad inserire, dopo le

parole: « Sono organi dell'Associazione », le parole: « il Congresso ».

ZANE, *relatore*. Dopo questa rapida illustrazione dei miei emendamenti, dovrei dire il mio pensiero in merito alla proposta di introdurre il Congresso fra gli organi dell'Associazione.

Non mi soffermo su argomenti di carattere giuridico, già toccati nella precedente seduta con competenza dal collega senatore De Bosio, e mi limito solo a fare un'osservazione. Con la nuova composizione del Consiglio nazionale prevista dai miei emendamenti, abbiamo già, in effetti, quello che si può definire un Congresso. Desidero anche ricordare che l'articolo 4 dello statuto originario dell'Associazione non prevede affatto il Congresso tra gli organi dell'Associazione.

E lasciate che porti ancora un altro argomento: badate che se insistete nel vostro emendamento, che prevede il Congresso tra gli organi dell'Associazione, e sull'emendamento per cui il Congresso nazionale dovrebbe essere costituito dai delegati eletti nei Congressi provinciali, in ragione di uno ogni cento soci o frazione, consentite che vi dica quale situazione si verrebbe a creare per l'Associazione, della quale abbiamo durato fatica, coi nostri emendamenti, a migliorare la situazione finanziaria. Con l'introduzione del Congresso tra gli organi dell'Associazione noi aggraveremmo una situazione finanziaria che è già pesante di per sè.

Voi sapete per esperienza che cosa voglia dire per i partiti il peso finanziario dell'organizzazione di un Congresso.

Ora, se si pensa che attualmente i soci sono 120.000 regolarmente iscritti, e potranno salire a 200.000 (si parla anche di 400.000), voi capite quale onere finanziario notevole verrebbe ad assumersi l'Associazione che, ripeto, non naviga in buone acque.

Io pertanto insisto sui miei emendamenti, sulla composizione del Consiglio nazionale così come ho avuto l'onore di proporla, perchè in tal maniera sarebbe rispettato il metodo democratico e risulterebbe semplificata la procedura, senza gravare l'Associazione di un

onere non indifferente, quale è quello della convocazione di un Congresso di vaste porzioni.

FIORE. Ho ascoltato con attenzione gioiosa, in un certo senso, l'esposizione che ha fatto il collega Zane, perchè egli ha fatto dei rilievi e delle scoperte veramente interessanti. Il senatore Zane, infatti, ha una concezione nuova di quello che sono i congressi e delle ragioni per cui i congressi non si dovrebbero tenere, cioè ha una concezione particolare della vita democratica delle Associazioni e naturalmente, di conseguenza, della vita democratica del Paese.

Mi duole, e questo con tutto il rispetto che ho per l'onorevole Repossi, che non sia oggi presente il Ministro, poichè nel corso dell'ultima seduta egli è intervenuto nella discussione con determinati argomenti ai quali ora debbo accennare.

In primo luogo egli ha cercato di ribattere le mie teorie circa i fini dell'Associazione, dicendo che tali fini ormai sono chiari essendo stati approvati i cinque articoli precedenti. Nel corso della sua esposizione, però, forse senza volerlo e forse perchè inconsapevolmente stava convincendosi che la cosa non era proprio come egli stesso l'affermava, ad un certo punto il Ministro ha adottato la mia frase circa il fatto che qui si tratta di « sposare » due elementi: l'elemento assistenziale, essendo l'Associazione un ente assistenziale, e l'elemento rivendicativo. Egli ha detto anche che, in tale condizione, lo Stato si accontenta del minimo di garanzia.

Non è esatto, quindi, dire che i fini di questa Associazione sono semplicemente quelli che noi abbiamo approvati nei precedenti articoli, perchè in tal caso ci troveremmo di fronte ad un ente assistenziale come l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera per i ciechi, eccetera. Altrimenti, dobbiamo dirlo chiaramente, nè noi nè il Governo siamo stati seri ed onesti! Il problema infatti è questo: vi sono dei mutilati e degli invalidi del lavoro che debbono tutelare i loro interessi, che sono naturalmente molteplici, essendo di natura assistenziale ma anche di natura rivendicativa. Ora, con questa legge, gli interessi assistenziali potrebbero anche essere tutelati, ma non così gli interessi rivendicativi.

Lo stesso Ministro ha ricordato che accanto all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra c'è l'Opera nazionale per i mutilati ed invalidi di guerra, che accanto alla Unione ciechi c'è l'Opera per i ciechi; le due attività, insomma, sono distinte. Se noi, quindi, avessimo, in questo caso, un'Associazione come quella fra i mutilati ed invalidi di guerra o come l'Unione ciechi, che fanno i loro congressi ed eleggono i loro dirigenti, ed avessimo accanto a questa l'Opera, come anche tali istituzioni hanno, non avrei nulla da obiettare. Ma quando si vogliono unire le due cose, allora è evidente che bisogna contemperare le esigenze attinenti al compito rivendicativo con quelle attinenti al fine assistenziale. Il fine rivendicativo non può essere assorbito nel fine assistenziale, altrimenti dobbiamo francamente ed onestamente dire ai mutilati ed invalidi del lavoro che li autorizziamo alla scissione, poichè in tale situazione le rivendicazioni non possono essere sostenute.

Vi è oggi la questione delle rendite che, voi lo sapete, sono peggio che irrisorie. Io credo di averlo dimostrato, con dati alla mano, nella discussione dell'ultimo bilancio del Lavoro: è cosa indegna di un paese civile che, ad esempio, ad una bracciante agricola che abbia perduto quasi totalmente la capacità lavorativa si dia 261 lire al giorno!

Questa lotta di rivendicazione per le rendite è fatta anche nei confronti dell'I.N.A.I.L. e del Governo, poichè nessuno di noi dimentica che mentre l'I.N.A.I.L., in un primo momento, aveva pensato ad un massimale di 420.000 lire su cui calcolare le rendite, il Governo ci ha presentato un disegno di legge col massimale di 270.000 lire, che poi fu portato a 300.000. Anche nei confronti del Governo, quindi, vi sono delle rivendicazioni, come avviene per le Associazioni di tutte le altre categorie. Ed allora perchè si vuole togliere, proprio a questa categoria, il diritto di rivendicare dei miglioramenti economici? Essa, infatti, non può fare questo attraverso l'opera assistenziale. Ecco perchè, quando nel 1954 si pose il problema dell'Opera ciechi, l'Unione ciechi si impose, con una grande agitazione, affinché l'Opera per i ciechi fosse distinta dall'Unione ciechi, dicendo che non era possibile, con un

ente assistenziale, liquidare completamente una associazione libera. Ora qui si verificherebbe proprio la liquidazione dell'associazione libera. Ed allora noi, sul terreno, diciamo, del compromesso, abbiamo voluto vedere se sia possibile conciliare, in questo disegno di legge, le due finalità dell'Associazione, quella di carattere assistenziale e quella di carattere rivendicativo. Ecco perchè domandiamo che vi sia il Congresso.

Sappiamo, per ripetute esperienze, come funzionano i Consigli d'amministrazione. Quasi tutti, infatti, abbiamo fatto parte di Consigli d'amministrazione, e sappiamo che il Consiglio si riunisce ogni tre o quattro mesi, e chi agisce praticamente è il Presidente, nominato dal Governo. Questa è la vita di tutti gli enti, mentre un'Associazione ha bisogno di una vita veramente libera e democratica. Quale è, infatti, quel Presidente che si ponga contro il Governo e contro l'I.N.A.I.L. per far aumentare le rendite? Certamente questo sarebbe possibile in linea teorica, ma in linea pratica non si verifica.

In realtà questo disegno di legge ci è pervenuto in questi termini perchè, purtroppo, da circa 5 anni, noi abbiamo nell'Associazione un commissario, e le poltrone occupate non si vogliono abbandonare. Non vi è stata possibilità di vita, per l'Associazione, in tale situazione, e si sono avute perfino delle persecuzioni. Io non voglio ora parlare di questo problema, ma ho voluto accennare a fatti che si sono verificati.

Perchè dobbiamo mettere i mutilati del lavoro su un piano diverso dai mutilati di guerra? Perchè il radiologo che per il proprio lavoro subisce una mutilazione, il chimico che durante le ricerche scientifiche incorre in un incidente, l'operaio che si infortuna nella miniera per creare ricchezza e benessere alla Nazione, non debbono essere considerati, dal punto di vista delle benemerienze rispetto al Paese, alla stregua di colui che combatte per la difesa della Patria? E poichè alla categoria dei mutilati di guerra, come a quella dei ciechi, si è concessa la libertà non solo di creare i propri organi, ma anche di porre le proprie rivendicazioni, perchè non si vuole concedere questo ai mutilati ed agli invalidi del lavoro? Questo disegno di legge, infatti, costituisce un

ente esclusivamente assistenziale, non una vera associazione.

Con esso si obbligano i mutilati e gli invalidi del lavoro ad un determinato contributo; ma questo si fa anche con gl'invalidi di guerra, con gl'invalidi per servizio, e si fa agli effetti dell'opera assistenziale, non agli effetti della associazione. La cosa è ben diversa.

Si è ormai voluto dare a questa istituzione il nome di associazione; ma, data la situazione, sarebbe stata più giusta la formula del Governo, cioè la denominazione di « ente », poichè in tal modo tutti avrebbero saputo che si trattava di un ente assistenziale.

Se non si trova, in questa sede, una soluzione, noi porteremo la discussione in Assemblea, poichè crediamo che una situazione di questo genere, che esclude dalla vita democratica del nostro Paese una categoria così vasta e benemerita, non possa essere risolta nel chiuso di una Commissione. Discuteremo liberamente in Aula, perchè non è concepibile che, col pretesto di portare un aiuto assistenziale a una categoria che di questo aiuto ha bisogno, si tolga a tale categoria la fondamentale facoltà che hanno tutti i cittadini in base alla carta costituzionale: quella di riunirsi in libera associazione e di scegliersi i loro dirigenti.

È evidente che, se si giungesse alla possibilità di contemperare, come ripeto, le due esigenze, quella assistenziale e quella rivendicativa, con l'elezione dei dirigenti dal basso, e quindi attraverso il Congresso nazionale; se noi ci limitassimo, e badate che con questo arrivo al *non plus ultra* del compromesso, a nominare nel Comitato centrale soltanto due rappresentanti del Governo, lasciando che il Presidente e tutti gli altri membri vengano eletti dalla Associazione, ammetto che fino a questo punto potremmo arrivare. Ma se si vuole trasformare l'Associazione in un ente assistenziale, e con questo praticamente impedire che i mutilati e gli invalidi del lavoro abbiano libera voce, noi siamo contrari, e vi annunziamo senza ipocrisie che siamo disposti, come ho già detto, a discutere il problema in Aula, affinché ognuno assuma, di fronte al Paese e di fronte a questa vasta categoria, le proprie responsabilità.

VARALDO. Il senatore Fiore ha parlato di una duplice funzione dell'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro: una funzione assistenziale ed una funzione, diciamo, rivendicativa.

Ora, a me pare che noi non possiamo occuparci che dell'aspetto assistenziale; l'altro aspetto non ci tocca assolutamente, perchè altrimenti violeremmo i principi della Costituzione, che ammettono la libertà di associazione, e siccome ammettono la libertà noi non possiamo, con una legge, stabilire che i mutilati e gli invalidi del lavoro si debbono costituire soltanto in questa associazione. Di associazioni ce ne potrebbero essere anche dieci, ed ognuna con proprie rivendicazioni e con propri principi.

Pertanto la legge, in quanto legge, non può occuparsi che dell'aspetto assistenziale. Se poi, in un dato momento, le due associazioni coincidono, questo dipende dalla volontà dei mutilati e degli invalidi; noi ci dobbiamo preoccupare della parte assistenziale, della funzione di ente pubblico che viene ad avere questa Associazione.

Se poi i mutilati, quando sarà fatta la legge, non saranno contenti, saranno liberissimi di costituirsi dieci associazioni per conto proprio. Noi non possiamo intervenire nella volontà dei mutilati, come vorrebbe il collega Fiore, inserendo in questo provvedimento per la categoria dei mutilati anche le disposizioni riguardanti la parte rivendicativa a cui ho prima accennato.

SPALLICCI. Il relatore ha proposto emendamenti per riformare in senso più democratico il Consiglio nazionale dell'Associazione. Egli ha detto che gli eletti dei Consigli provinciali fanno parte del Consiglio nazionale e in questo modo la maggioranza rimane ai membri elettivi.

Io vorrei chiedere perchè debba entrarvi anche un numero rilevante di rappresentanti ministeriali che assommano a cinque, mentre il rappresentante del Ministero del lavoro sarebbe più che sufficiente, riassumendo in sé anche le mansioni degli altri.

Mi ero domandato, dato che si parla pure di istituzione e gestione di colonie marine e montane, come mai, per esempio, non fosse pre-

vista una rappresentanza dell'Alto Commissariato per la sanità, dal momento che erano elencati il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione (comprendo però l'inserzione di quest'ultimo, in quanto c'è l'educazione e l'istruzione professionale). In conclusione però, non comprendo come, ispirandosi a principi democratici ed aggiungendo anche, come propone il relatore, un numero rilevante di rappresentanti dell'Associazione, non sia limitata notevolmente l'ingerenza da parte dei Ministri e da parte del Governo.

Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può rappresentare anche il Ministero dell'istruzione, può rappresentare la previdenza sociale e l'assicurazione contro gli infortuni. In questo modo sarebbe lasciata all'Associazione una possibilità di autonomia, che col provvedimento in esame si verrebbe invece a negare.

DE BOSIO. L'emendamento del senatore Fiore all'articolo 6 e gli emendamenti predisposti dai senatori Mancino e Bolognesi agli articoli 6, 7, fino al 19, sono, a mio avviso, incompatibili con la natura giuridica pubblica attribuita alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dall'articolo 1 del disegno di legge, struttura giuridica che è il presupposto fondamentale per l'attribuzione alla stessa delle funzioni e dei poteri che con il disegno di legge le vengono affidati.

L'onorevole relatore ha giustamente posto in evidenza che l'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi del lavoro è sorta il 19 settembre 1943, per spontanea e generosa iniziativa di alcuni mutilati del lavoro, come libero sodalizio privato, allo scopo di assistere moralmente e materialmente gli invalidi e mutilati del lavoro aderenti allo stesso.

L'Associazione venne poi eretta in ente morale, con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128; in un terzo tempo, a seguito delle larghe simpatie raccolte fra la categoria ed il prestigio acquistato, furono assegnate alla stesse pubbliche funzioni (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222), essendo stata chiamata a partecipare all'attività inerente al collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi del lavoro.

Nonostante questi riconoscimenti, l'Associazione non poteva considerarsi pienamente idonea allo svolgimento dei compiti derivanti dalle molteplici esigenze della categoria, soprattutto perchè la sua attività è rivolta soltanto ai mutilati associati, per cui rimangono esclusi dalla partecipazione alla vita del sodalizio tutti gli altri appartenenti alla categoria.

Questo ed altri motivi noti agli onorevoli senatori, non ultimo quello della mancanza di adeguati mezzi finanziari, indussero i mutilati del lavoro, e con essi il Governo, a promuovere il perfezionamento della struttura giuridica dell'Associazione, dandole carattere pubblico, trasformando così l'Associazione in una istituzione pubblica, dotata dei poteri e degli obblighi propri degli enti di diritto pubblico.

Nulla importa che sia stata conservata la denominazione di « Associazione », giacchè nello stabilire la struttura e l'organizzazione di un ente è necessario considerare la effettiva sua natura giuridica, disponendo la disciplina propria dell'ente pubblico, se tale è l'Associazione, o quella propria del sodalizio privato, in questa ipotesi.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si tratta di ente pubblico o, se proprio si vuole usare il termine « Associazione », di associazione di diritto pubblico, che equivale ad ente pubblico. Ora, queste persone giuridiche si trovano in una posizione speciale, sia per le potestà pubbliche di cui sono munite, sia per lo stato di soggezione e controllo riguardo all'ordinamento statale in cui sono inserite. La qualità pubblicistica importa uno *status potestatis* ed uno *status subiectionis*. Ciò che spiega il regime speciale in cui esse si trovano nell'ordinamento giuridico.

Tale regime, come ben sapete, onorevoli colleghi, è caratterizzato dalle funzioni pubbliche che lo Stato affida a tali enti, chiamati pubblici, cioè statuali, perchè tali riconosciuti dallo Stato, per i poteri di imperio, per l'ordinamento legale e il loro funzionamento, che si svolge sotto la tutela e vigilanza dello Stato.

Come voi mi insegnate, ampio è il quadro dei vari tipi di persone giuridiche di diritto pubblico. Al vertice di tutte è lo Stato, istituzione suprema, persona giuridica originaria, fonte dell'ordinamento giuridico e centro della coazione sociale. Accanto allo Stato, come

tanti satelliti intorno al sole, stanno, tra gli altri, gli Enti parastatali che costituiscono una categoria delle persone giuridiche di diritto pubblico, distaccati dalla pubblica amministrazione, con autonomia giuridica, che lo Stato costituisce separandoli dalla sua amministrazione o istituendoli *ex novo*.

Tali enti sono fondati per l'attuazione di compiti di natura pubblica, affidati allo Stato, per l'esecuzione di funzioni che lo Stato potrebbe esercitare direttamente, ma che delega a loro per dare autonomia di indirizzo.

Gli Enti parastatali possono raggrupparsi in diverse classi secondo i loro compiti o fini, di carattere patriottico, sociale, assistenziale, previdenziale, educativo, umanitario ed economico.

Così l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (legge 25 marzo 1917, n. 481) ora Opera nazionale per gli invalidi di guerra (decreto legislativo 18 agosto 1942, n. 1175); l'Opera nazionale degli orfani di guerra (legge 27 luglio 1929, numero 1397); l'Opera nazionale dei combattenti (decreto legislativo 10 dicembre 1917, numero 1970); l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia; la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale della previdenza sociale; l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro; l'Opera nazionale dopolavoro, ora Ente nazionale assistenza lavoratori, e molti molti altri che sarebbe troppo lungo elencare.

L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro, con la nuova struttura giuridica che le è riconosciuta dalla legge emananda, viene a far parte della categoria degli enti pubblici che perseguono scopi sociali e assistenziali, enti che, contrariamente alle associazioni private, hanno una struttura interna speciale, non hanno soci nel senso proprio della parola, e quindi neanche assemblea generale o congresso per eleggere i rappresentanti. Se talora in alcune istituzioni si trovano dei soci, questi hanno una posizione del tutto speciale, poichè sono dei soci contribuenti o sostenitori.

Tali istituzioni pubbliche sono rette da un Consiglio d'amministrazione, con a capo un Presidente, che ha la rappresentanza dell'Opera. Lo statuto pone le norme per la nomina, rinnovazione o cessazione degli investiti delle

cariche amministrative. Il Consiglio amministrativo e il Presidente sono nominati con decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Consiglio dei Ministri o da alcuni Ministri, ed il Consiglio di amministrazione è costituito da rappresentanti di altre organizzazioni, uffici o Consigli.

Questi sono, onorevoli colleghi, i motivi giuridici che non consentono di accogliere gli emendamenti sostitutivi o soppressivi proposti agli articoli 6 *usque* 19 dai senatori Mancino e Bolognesi.

Emendamenti che sono in aperto contrasto con la natura giuridica pubblica dell'Associazione, la quale, come abbiamo visto, esige una disciplina particolare e diversa da quella che essi, mi sembra, vogliono far derivare dal solo fatto del nome di « Associazione », come se si trattasse di un libero e volontario sodalizio privato, formato per contratto, e non di persona giuridica pubblica, costituita per legge.

E che si tratti di istituzione pubblica, soggetta quindi a regime speciale, viene ammesso anche dagli onorevoli proponenti le modifiche, là dove, nel penultimo emendamento (non numerato), leggesi: « Sono estese all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro tutte le disposizioni di favore, generali e speciali, vigenti per le istituzioni di beneficenza e di assistenza ».

Ora, quando si tratta di disposizioni a favore dell'Ente, di natura tributaria, patrimoniale od assistenziale, s'invocano le norme proprie degli Enti pubblici e delle pubbliche Istituzioni, quando invece si tratta del regime costituzionale ed organizzativo, o di tutela, si esige la disciplina giuridica propria delle Associazioni private.

Situazione del genere non può essere creata in una legge, senza violare i principi generali che regolano il campo del diritto.

E qui mi richiamo alle giuste osservazioni fatte poco fa dal senatore Varaldo.

Si vuole creare una Associazione libera, che possa liberamente agire e discutere, una Associazione privata?

Nessuno lo impedisce. Creato l'Ente pubblico si può benissimo costituire a parte un'associazione privata che possa svolgere tutte le questioni, prospettare e far valere le rivendica-

zioni che non può trattare l'Opera che stiamo per istituire.

A questo punto permettetemi, onorevoli colleghi, che spenda qualche parola intorno agli emendamenti proposti dal senatore Zane agli articoli 7 e seguenti.

Essi rappresentano disposizioni del tutto eccezionali e particolari, per dare una speciale organizzazione democratica all'istituenda Associazione.

Si introduce, nell'istituto delle persone giuridiche pubbliche, il sistema di costituire organi composti da elementi scelti in parte per nomina statale e, per la parte preminente, in base a libera elezione; disciplina nuova fino ad oggi non adottata, a quanto mi risulta, nelle istituzioni di diritto pubblico.

Si modifica nel contempo radicalmente il disegno di legge che prevedeva la maggioranza degli elementi costituenti gli organi di nomina dall'alto.

Mi sembra che con gli emendamenti dell'onorevole relatore venga accordato a questa Associazione un regime strutturale particolare, che contempera le esigenze inderogabili di diritto pubblico con le aspirazioni dell'Associazione, cioè l'attività assistenziale, a cui si è richiamato il senatore Fiore e per la quale ammette la disciplina propria di diritto pubblico, con quella di tutela degli interessi e diritti della categoria. Attraverso questa elezione degli elementi che compongono gli organi si dà la possibilità alla base di esprimere e far valere anche al vertice il proprio punto di vista, i propri interessi.

L'Associazione potrà, attraverso le elezioni dei Consigli provinciali, scegliere gli elementi chiamati a formare i suoi organi rappresentativi.

Gli emendamenti del senatore Zane agli articoli 7 e successivi creano un equilibrio che concilia le varie situazioni e rende possibile la attuazione di una nuova particolare disciplina giuridica di questa Associazione di diritto pubblico, la quale sarà così posta in grado di assolvere ai molti ed importanti compiti che le sono affidati dalla legge, nell'interesse di questa nobile categoria che costituisce l'*élite* della classe lavoratrice.

GRAVA. Desidererei rivolgere una domanda al collega De Bosio: ritiene egli che siano conciliabili le due strutture, quella di un ente di diritto pubblico e quella di un'Associazione di diritto privato?

Il collega mi scusi se la mia domanda può sembrare strana, ma siccome egli ha affermato che qui vi è un principio nuovo — e siamo d'accordo —, poi ha affermato che l'onorevole relatore nei suoi emendamenti ha proposto una conciliazione tra le diverse tendenze, io gli chiedo se ritiene che queste due tendenze possano essere conciliate.

DE BOSIO. La domanda attiene a problema di diritto costituzionale. Ora, a mio avviso, il contenuto degli emendamenti dell'onorevole relatore, con qualche modifica, soprattutto per il rispetto dei diritti delle minoranze, non viola i principi costituzionali del nostro sistema giuridico, per quanto si riferisce all'organizzazione e disciplina degli enti di diritto pubblico. Certo è una modifica che costituisce nel diritto pubblico una vera e propria innovazione.

PETTI. Onorevoli colleghi, ero già intervenuto sull'argomento durante la precedente seduta, e non debbo che rifarmi a quanto ho già detto.

Penso che l'esposizione molto dottrinale del collega De Bosio abbia trascurato un punto essenziale della questione. Secondo me, tale punto essenziale risiede nei precedenti dell'oggetto della vostra discussione.

Questa Associazione esisteva già, aveva svolto per molti anni la sua attività, era stata riconosciuta come ente morale ed aveva proceduto all'elezione dei suoi organi direttivi. Si è poi venuta maturando, appunto attraverso l'attività svolta dall'Associazione stessa, la necessità che tale Associazione, che operava come ente morale, assumesse le caratteristiche di ente pubblico, a somiglianza di altre già esistenti, come l'Associazione fra i mutilati e gli invalidi di guerra, l'Unione italiana ciechi, l'Associazione nazionale per le vittime civili di guerra, l'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio. Tali Associazioni, le medesime caratteristiche delle quali dovrebbe avere quella che oggi andiamo formando, non prevedono nei

propri organi direttivi la partecipazione di rappresentanti ministeriali, nè è prevista la designazione dall'alto di questi rappresentanti. Non vedo quindi la ragione di peggiorare la situazione di questa Associazione, sorta ormai da tanti anni, con l'introduzione di un principio nuovo, che snatura, addirittura, i principi fondamentali, che caratterizzano la costituzione dell'Associazione stessa.

D'altra parte io mi permetto di ricordare al collega De Bosio ed al collega Zane che queste associazioni di diritto pubblico, come le fondazioni, sono anche previste ed hanno un richiamo nella nostra legge positiva, cioè nell'articolo 16, se non sbaglio, del Codice civile, che regola le associazioni di diritto pubblico e le fondazioni. E non è detto, in tale disposizione, che gli organi di queste associazioni debbano essere, diciamo così, governativi anzichè elettivi. Si prevede, anzi, che le associazioni abbiano un'assemblea, e che soltanto quando l'assemblea non possa funzionare o venga meno ai suoi obblighi ed alle sue mansioni, possa allora intervenire il Governo nominando un Commissario o uno speciale consiglio d'amministrazione. Ma questo, come ripeto, solo in caso di disfunzione degli organi normali dell'associazione o della fondazione.

Non vedo perciò, dal punto di vista giuridico, il fondamento delle osservazioni e dei rilievi fatti dal collega Zane e dal collega De Bosio.

Inoltre voi sapete che tutte le categorie degli invalidi del lavoro chiedono che i loro organi amministrativi e rappresentativi siano nominati dalla base, in un congresso. È inesatto dire che in questa Associazione non vi siano soci, poichè, se vi sono cariche che possono essere assegnate dai Consigli provinciali, si deve presupporre che esistano i soci di questa Associazione che, d'altronde, senza di essi non sarebbe neppure tale.

L'Associazione, così com'è attualmente, richiede con varie istanze che venga attuato il principio democratico, in modo che, fra i suoi organi, vi sia quello primario e fondamentale costituito dal Congresso.

È il Congresso che deve eleggere il Consiglio nazionale, è il Congresso che deve provvedere all'elezione dei diversi organi. Ed è perciò che noi insistiamo nella nostra richiesta, e natural-

mente condividiamo e sottoscriviamo gli emendamenti presentati dai colleghi Mancino, Bolognesi e Fiore.

È da rilevare, infine, che perfino il Commissario, che con una recente lettera sollecitava l'approvazione della legge, in altra lettera del 21 ottobre si esprimeva in tal modo:

« Soprattutto, i mutilati del lavoro tengono ad un riconoscimento della loro capacità di autoamministrarsi, accettando, nel contempo, qualsiasi controllo da parte delle autorità tutorie. Desiderano anzitutto che il Presidente nazionale sia uno dei loro, sia uno che, dalla sofferenza e dal sacrificio, abbia acquisito la forza e lo spirito di dedizione necessari a comprendere ed a farsi comprendere in seno alla categoria ».

BITOSSI. Onorevoli colleghi, confesso che mi sono attardato pochissimo a studiare questo disegno di legge, ma confesso anche che le argomentazioni espresse stamani dal collega Fiore mi hanno profondamente turbato; e, come, ho la vaga impressione che abbiano turbato anche una parte della maggioranza parlamentare.

Se vi è stato un errore, forse è quello di non aver posto inizialmente gli argomenti che ha portato oggi il senatore Fiore, poichè se invece di cercare di rendere democratico un ente, attraverso l'elezione diretta e segreta dei dirigenti, avessimo cercato di creare — secondo quanto ha detto appunto oggi il collega Fiore — da una parte un'Associazione che rappresentasse liberamente tutti gli elementi di un determinato settore, e dall'altra l'Opera che ne tutelasse gli aspetti assistenziali, saremmo giunti forse ad una discussione più concreta e più positiva.

Qui, infatti, sono stati portati diversi esempi. Si è detto che vi è una serie di associazioni che svolgono la loro regolare attività, che nominano i loro dirigenti attraverso elezioni di primo e secondo grado, che sono affiancate poi da un'opera che esse stesse controllano attraverso i loro rappresentanti, ed alla quale hanno libertà di partecipare (anzi la legge lo impone) i rappresentanti del Governo.

Ora, tutto questo si renderebbe realizzabile anche in questo caso, se noi modificassimo totalmente il disegno di legge. Sia l'intervento del

collega Varaldo che quello del collega De Bosio vengono ad avvalorare la tesi sostenuta dal collega Fiore, poichè se il disegno di legge, nel suo articolo primo, dicesse: « È costituito l'Ente nazionale di assistenza dei mutilati ed invalidi del lavoro », il problema sarebbe risolto, poichè l'Associazione eretta in ente morale nel 1945 continuerebbe a svolgere la sua attività nella forma democratica che era stata stabilita, o se volete in una forma modificata se quella non era abbastanza democratica, o corretta se lo era eccessivamente, e verrebbe costituito l'Ente che potrebbe svolgere una regolare attività di assistenza.

Io non condivido il pensiero del senatore De Bosio, quando egli afferma che non può esistere un ente dove le nomine non procedano dall'alto. Il senatore De Bosio si è riferito agli enti di diritto pubblico, è vero, ma questa è una tesi che è stata affrontata, discussa, e parzialmente risolta dalla famosa Commissione per la riforma delle previdenza sociale, presieduta dall'onorevole D'Aragona, Commissione che, con le sue 96 mozioni, servì come base di lancio propagandistico alla democrazia cristiana per le elezioni del 1948. In queste mozioni le tesi giuridiche erano molto diverse da quelle che ha sostenuto il collega De Bosio: si affermava, ad esempio, che gli istituti previdenziali debbono essere diretti da organi nominati dai lavoratori. Si diceva anche che i contributi assicurativi debbono essere tutti a carico dei datori di lavoro e del Governo, mentre oggi questo settore viene regolato ben diversamente.

In altri paesi, come in Scandinavia o in Francia, negli enti previdenziali e assistenziali, i Consigli di amministrazione sono nominati direttamente dai lavoratori.

Io non ho nè la capacità nè il diritto di inoltrarmi in una discussione di carattere giuridico, ma penso che, se continuiamo a discutere su questo disegno di legge, commettiamo un errore. Sono sicuro che tutti siete, quanto me, convinti di questo, poichè approvando il disegno di legge in esame noi costituiremmo addirittura un mostro, che non avrebbe somiglianza con nessun altro ente esistente in Italia.

Ho ammesso che forse abbiamo sbagliato nel non aver portato prima la discussione su questi punti e nell'aver approvato i precedenti ar-

ticoli del disegno di legge. L'unica via che oggi ci rimane è quella di rimandare tutta la discussione in Assemblea, per ricominciare dall'inizio. Se noi riconosciamo, infatti, che l'ente che si verrebbe a costituire con l'approvazione di questo disegno di legge sarebbe diverso da tutti gli altri enti esistenti in Italia, dando la nostra approvazione noi commetteremmo un'ingiustizia nei confronti di una categoria di cittadini che consideriamo benemerita.

Se tutti siamo disposti a riconoscere questo, possiamo anche cercare, amichevolmente, di trovare insieme una soluzione; ma non facciamo diventare legge questo progetto, poichè ciò significherebbe creare un nuovo principio, pericolosissimo anche da un punto di vista giuridico, che nessuno può approvare, e particolarmente coloro che sono i gelosi custodi della correttezza giuridica di ogni legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io desidererei che riuscissimo a procedere nel nostro esame, perchè abbiamo tanto lavoro che urge e non possiamo perdere il tempo, nelle nostre sedute, per discussioni che probabilmente sono destinate a non sfociare in un risultato positivo.

Io mi rammarico che questo dibattito non sia stato fatto in sede di discussione generale, perchè effettivamente era fondamentale e pregiudiziale.

ZANE, relatore. Veramente era già stato fatto, anche se non in maniera così approfondita.

PRESIDENTE. Vorrei che i colleghi tenessero presente che il giorno in cui la Commissione ha ritenuto di conferire a questa Associazione la personalità giuridica pubblica, l'ha posta sotto una certa disciplina, che è quella prevista dal Codice civile.

Il senatore Petti ha fatto un richiamo che era opportuno. Il Codice civile, al capo II, titolo II, quando disciplina appunto gli istituti, le associazioni e le fondazioni, stabilisce come debbono essere costituiti e come debbono reggersi questi enti di diritto pubblico. Richiamo a questo proposito l'articolo 25, che dice: « L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni,

provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi, ecc. ».

Ho l'impressione, e scusate se anche io mi permetto di adoperare l'espressione del senatore Bitossi, che noi corriamo il rischio di creare veramente un piccolo mostro. Per questo vorrei che si ponderasse molto bene la situazione; se desiderate continuare la discussione continuiamola pure; ma vi prego di tenere presente quello che è stato rilevato dai colleghi De Bosio, Petti, Fiore e Bitossi.

FIORE. Io credo che in parte l'equivoco sia nato dalle parole che qui pronunciò l'onorevole Vigorelli nella sua qualità di Ministro del lavoro. Infatti nel resoconto della seduta della nostra Commissione in data del 13 marzo leggiamo queste parole, pronunciate dal Ministro Vigorelli:

« Cominciando dal primo articolo, se il relatore è d'accordo, accetterei la richiesta di lasciare il nome attuale all'Associazione. Noi abbiamo inteso conciliare due esigenze che a prima vista appaiono quasi inconciliabili: rispettare l'iniziativa e lo spirito d'associazione, da una parte, e dall'altra conferire a questa associazione diritti di cui soltanto un ente pubblico può fruire ».

Pertanto questa era un'esigenza che il Governo esprimeva attraverso le parole del suo Ministro.

Nella conciliazione, ciascun elemento non doveva andare a scapito dell'altro.

Poi il Ministro continua: « Voi avete sott'occhio l'esempio costituito dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dalla Opera nazionale invalidi di guerra, le cui attività si svolgono indipendentemente l'una dall'altra: da una parte c'è l'Associazione, la quale stimola le autorità ad interessarsi della categoria che rappresenta, svolgendo funzioni di vero e proprio patronato degli interessi dei mutilati, ed intervenendo con un'assistenza economica, sia pur modesta, nella formazione professionale, ma al tempo stesso conservando la sua caratteristica di Associazione libera e assolutamente indipendente ».

Quindi, badate, a detta del Ministro, l'Associazione mutilati ed invalidi di guerra eser-

cita un'azione non solo rivendicativa, ma anche di stimolo, svolgendo funzioni di vero e proprio patronato e intervenendo con assistenza economica, sia pure modesta; ma al tempo stesso è libera di eleggere i propri rappresentanti.

« Dall'altra parte — continua il Ministro Vigorelli — l'Opera, cioè l'ente di assistenza è retto esclusivamente dallo Stato, ente che ha funzioni di assistenza completamente diverse.

« Nel caso nostro abbiamo voluto riunire le due funzioni e vi dichiaro che trovo molto simpatica questa forma, assai migliore che nei casi in cui le due funzioni sono nettamente distinte. Si tratta di conciliare le due esigenze... ».

Ma voi le esigenze non le conciliate, ed io mi appello al senatore De Bosio il quale dice: « Non facciamo scherzi, qui si tratta di un ente di diritto pubblico, di un ente assistenziale ». E giustamente allora il collega Varaldo dice: « Fatevi un'altra Associazione ».

Allora, questa dichiarazione del Ministro, rappresentante ufficiale del Governo, sulla quale noi abbiamo discusso, a che cosa serviva?

Queste sono le ragioni per le quali noi potremmo chiedere che il disegno di legge venga rimesso in Aula.

PRESIDENTE. In tal caso, senatore Fiore, vuol presentare una richiesta di rinvio all'Assemblea che sia firmata almeno da cinque senatori della Commissione?

FIORE. Non sarebbe possibile, signor Presidente, giungere ad un compromesso?

ZANE, relatore. Il senatore Fiore si è dichiarato gioioso, ma non ha detto i motivi per i quali manifestava tale gioia.

Poichè comunque egli ha fatto riferimento alle dichiarazioni del Ministro nella seduta del 13 marzo, mi permetto di ricordare ai colleghi che in data 21 marzo il senatore Barbareschi disse fra l'altro — di fronte ad una proposta del senatore Fiore di continuare subito la discussione — che desiderava (e credeva lo desiderassero tutti i colleghi) che il relatore concretasse gli emendamenti che certamente voleva presentare dopo le dichiarazioni del Ministro, dichiarazioni delle quali tutti si erano dimostrati soddisfatti.

Posta la questione nei giusti termini, risultava chiaro che il relatore avrebbe dovuto tradurre in emendamenti le dichiarazioni fatte dal Ministro ed è questo che io ho fatto, cercando di conciliare le due esigenze che voi stessi avete accettate.

Mi sembra inopportuno che attraverso l'impostazione che si sta dando alla discussione, con la proposta del Congresso, si rimetta in discussione ciò che abbiamo già deciso.

Mi dichiaro contrario a riesaminare gli articoli che abbiamo già approvati ed insisto affinché si tenga fede a ciò che ha formato oggetto delle nostre discussioni e che è stato già approvato.

Pertanto mi dichiaro contrario all'inclusione del Congresso fra gli organi direttivi della Associazione ed invito la Commissione ad esprimere il suo voto sugli emendamenti presentati.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se mi è lecito cercare di dare un'interpretazione alle dichiarazioni del precedente Ministro, credo che egli, parlando della conciliazione di due esigenze, abbia inteso dire che questa conciliazione si trovava nel disegno di legge da lui presentato.

Se diversa fosse stata la sua impostazione, egli avrebbe presentato un altro disegno di legge. In sostanza — voleva dire l'onorevole Vigorelli — il disegno di legge raggiunge la armonia; inoltre si può apportare qualche emendamento che tenda a rafforzare la rappresentanza della categoria nell'Associazione.

« Però — aggiungeva testualmente il Ministro — vorrei osservare, sempre in linea di principio, che non si può dire che l'Ente diventi antidemocratico per il fatto che vi collabori in modo diretto, se non preminente, lo Stato con le sue rappresentanze ».

Mi pare che, se condividiamo l'impostazione del Ministro Vigorelli, il disegno di legge potrebbe essere approvato da tutti, perchè va al di là delle stesse richieste che ci sono pervenute dalla categoria.

Infatti la Consulta dell'Associazione ha accettato la nomina del Presidente prevista dal disegno di legge, raccomandando al Governo che la scelta venga fatta tra i mutilati e inva-

lidi del lavoro, affinché questo Presidente comprenda i loro problemi, essendo anche egli un mutilato del lavoro.

Fin qui il Governo può essere senz'altro d'accordo. Invece il Governo ritiene che il Congresso non possa trovar posto in questa legge.

Quanto alla formazione degli altri organi, il relatore non soltanto ha corrisposto, con le sue proposte, alle richieste formulate, ma è andato oltre ed ha trovato delle soluzioni conciliative, prevedendo rappresentanze dirette a quelle esigenze che l'Associazione ho creduto di porre agli organi legislativi.

BITOSSÌ. Desidero presentare una proposta: abbiamo fatto una discussione, che penso sia stata proficua: d'altronde noi, della nostra parte, siamo in una posizione ben definita in questo particolare momento. O si accettano determinati emendamenti presentati da alcuni colleghi della mia parte, oppure noi chiediamo il rinvio in Aula del disegno di legge, affinché la discussione abbia luogo pubblicamente ed ognuno possa constatare da quale parte sia la ragione e da quale il torto.

Ora, questo sarebbe un atto abbastanza importante in questo momento, perchè andare in Aula può voler dire, chissà, forse prolungare la discussione ed avere la legge tra qualche mese, in ogni caso non prima certamente delle vacanze natalizie.

La proposta che io faccio è questa: sospendiamo la discussione, e riprendiamola nella prossima seduta.

Con questo, naturalmente, non vorrei che nella prossima seduta si riaprisse una discussione generale, che noi abbiamo fatto molto approfondita questa mattina; ognuno di noi potrà ancora, nel frattempo, pensarci su, potrà discutere, eventualmente, coi colleghi della maggioranza, col collega relatore; e si potrà trovare (non lo escludo, anche perchè sono per tendenza un possibilista) una eventuale nuova posizione o un nuovo compromesso, affinché, nell'interesse dei mutilati del lavoro, sia varata sollecitamente la legge.

ANGELINI. Io mi dichiaro personalmente d'accordo con la proposta del senatore Bitossi, purchè si voti ora sull'emendamento presen-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)102^a SEDUTA (14 novembre 1957)

tato dal senatore Fiore, che riguarda il Congresso.

PRESIDENTE. Pertanto, se non si fanno obiezioni a questa proposta, metterò in votazione l'emendamento presentato dal senatore Fiore, tendente ad aggiungere, nel secondo comma dell'articolo 6, dopo le parole: « Sono organi dell'Associazione » le parole « il Congresso »

FIORE. Io ho presentato questo emendamento, e naturalmente voterò favorevolmente; ma la maggioranza, respingendo il mio emendamento, verrebbe a violare i diritti elementari dei cittadini, e la loro libertà di eleggere i propri dirigenti in una associazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Fiore.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Vogliamo ora occuparci dell'emendamento presentato a questo comma dal senatore Zane?

FIORE. A me sembra che la dichiarazione del senatore Angelini sia stata precisa, nel senso di votare sul mio emendamento e poi sospendere la discussione. Io dichiaro, poi, che mi riservo di intervenire sugli altri emendamenti.

BITOSSI. Io avevo fatto la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta; il senatore Angelini si è dichiarato d'accordo, purchè si votasse prima sull'emendamento presentato dal senatore Fio-

re; tale emendamento è stato messo ai voti e pertanto, secondo la proposta del senatore Angelini, la discussione dovrebbe essere sospesa.

Ora, intendiamoci bene, non è che noi vogliamo proseguire questa discussione all'infinito, perchè, per esempio, a me ed ai miei colleghi interessa conoscere la sorte del disegno di legge sul lavoro a domicilio (ed anzi gradirei che nella prossima seduta tale disegno di legge fosse ripreso in esame); perciò se vogliamo proseguire oggi la discussione, proseguiamola pure; però chiedo che sia messa ai voti la mia proposta di rinviare la discussione alla prossima seduta.

DE BOSIO. Mi sembra che si possa aderire alla richiesta di rinviare la discussione alla prossima seduta.

Naturalmente, se per quella seduta l'opposizione avrà deciso il rinvio in Aula, non sarà più il caso di discutere. Infatti, respinto lo emendamento presentato dal senatore Fiore, è risolto l'argomento fondamentale della questione.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono opposizioni alla proposta del senatore Bitossi, il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

DELLI MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari